REGOLAMENTO (CEE) N. 2416/81 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle statuette, agli oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale, della voce 69.13 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12;

considerando che, ai sensi di detto articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la Commissione può procedere di propria iniziativa, o su richiesta di uno Stato membro, al ripristino dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in questione;

considerando che, per le statuette, gli oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale, della voce 69.13 della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, la base di riferimento è fissata a 5 065 000 ECU; che in data 24 luglio 1981 le importazioni nella Comunità di tali prodotti, originari della Corea del Sud, hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche in una regione della Comunità; che il Regno Unito ha richiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali; che, alla scadenza del termine di 10 giorni previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 12, tale Stato membro ha confermato la propria richiesta; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 25 agosto 1981, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1981.

Per la Commissione

Edgard PISANI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 114.
(2) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.